

Criteri di presentazione per l'anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014

A) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER L'ANNO 2015

1. Regole generali

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente per le crisi che coinvolgono unità produttive situate nel territorio regionale, saranno garantite tenuto conto dei criteri esplicitati nel presente documento, in conformità al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 (entrato in vigore il 4 agosto 2014), compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della Regione Emilia-Romagna, e solo dopo che siano stati utilizzati **tutti** gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.).

I criteri e le procedure di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, costituiscono il nuovo quadro normativo per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga riferiti ad accordi sottoscritti a decorrere da 4 agosto 2014.

I trattamenti sono concessi, ove i prestatori di lavoro aventi diritto siano dipendenti di:

- imprese non soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fondi di solidarietà) e neppure alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS;
- imprese soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fondi di solidarietà) **se attivi**, e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, che abbiano superato i limiti temporali di concessione disposti dalle rispettive normative nazionali di riferimento,
- imprese che, pur soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà (art. 3, commi da 4 a 41 della L. 92/2012) **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, non sono in possesso dei requisiti d'accesso a tali ammortizzatori "ordinari",

e che effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva con riferimento alle seguenti **causali**:

- a) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori
- b) Situazione aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato
- c) Crisi aziendali
- d) Ristrutturazioni e riorganizzazioni

Le domande di cassa integrazione guadagni in deroga non sono più sottoposte a limiti di giornate e di ore, pertanto viene individuata un'unica tipologia di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Ove compatibili si applicano anche le norme secondarie relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui alla normativa nazionale vigente, in particolare per le imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Gli accordi di mobilità di cui alla Legge 223/1991 che prevedono l'esodo volontario dei lavoratori, al fine di ridurre gli esuberi, non precludono il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga.

La sussistenza dei requisiti di accesso agli ammortizzatori in deroga di cui al DI 83473/2014 devono essere dichiarati da parte delle imprese richiedenti, attraverso le forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Servizio Lavoro regionale, disponibile sul sito tematico <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione "Tipologia di procedimento":

<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>.

Il Servizio Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti, nella misura di almeno il 5% delle richieste pervenute sulla base di un campione costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo <Http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

2. Decorrenza del trattamento giuridico di cui al D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano agli accordi sindacali di cui al successivo punto 8., stipulati in sede aziendale successivamente all'entrata in vigore del

Decreto interministeriale e quindi agli accordi sottoscritti dalla data del 4 agosto 2014, che fanno riferimento a periodi di sospensione nell'anno 2015.

Le disposizioni di cui al presente documento **non si applicano** alle domande che riguardano i lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia nel 2012, a favore dei quali si applica quanto disposto dal Decreto n. 75719 del 17 settembre 2013.

3. Datori di lavoro interessati

Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente solo le imprese di cui agli artt. 2082, 2083 e 2135 del codice civile, comprese le cooperative ed i loro consorzi, riferite a situazioni di cui alle causali esplicitate al punto 1. che coinvolgono unità operative situate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

4. Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

5. Requisiti di anzianità aziendale dei lavoratori

I lavoratori possono fruire dei trattamenti di cassa integrazione in deroga se in possesso di una anzianità lavorativa relativa all'ultimo contratto di lavoro presso l'impresa di **almeno dodici mesi** alla data di inizio del periodo dell'intervento di integrazione salariale, che sono sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto.

Sono ammesse eccezioni esclusivamente nei seguenti casi:

- Per i lavoratori somministrati l'anzianità aziendale è verificata presso l'agenzia di somministrazione in quanto datore di lavoro,
- In caso di sostituzione di appalto l'anzianità aziendale per accedere alla CIG non trova applicazione, fermo restando che tale operazione non prevede una interruzione dell'attività tra un appalto e l'altro. In questo caso l'assunzione nel nuovo appalto non deve generare una nuova condizione di lavoro.

6. Esclusioni

In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente **può essere concesso** ai lavoratori:

- occupati presso datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 2082, 2083 e 2135 del codice civile (*).
- in caso di cessazione di attività dell'impresa, anche parziale

- in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di meno di dodici mesi alla data di inizio del trattamento,
- beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia che contestualmente continuano a prestare la propria attività lavorativa.

(*) La lettera del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro n. 40/5425 del 24/11/2014 riporta quanto segue: "Sono invece escluse della possibilità di richiedere il trattamento, in via meramente esemplificativa, **tra le altre**, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di mobilità in deroga." Per meglio individuare **gli altri** datori di non imprenditori si fa riferimento alla lettera del Ministero del Lavoro n. 5/25244/13/MOB del 14/2/21995 che elenca tra datori di lavoro non imprenditori chi svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (organizzazione di tendenza), ovvero gli studi professionali, le organizzazioni di volontariato laico, i circoli sportivi e ricreativi.

7. Durata del trattamento di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente

- a) Per le imprese **non** soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, o per quelle imprese che, pur se soggette a tali discipline non sono in possesso dei requisiti di accesso, in relazione a ciascuna attività produttiva, il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a **cinque mesi nell'anno 2015**, in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia all'unità produttiva).
- b) Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 (cassa integrazione guadagni ordinaria) e dall'art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (cassa integrazione guadagni straordinaria) può essere disposto **unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva** e comunque per un periodo non superiore a **cinque mesi nell'anno 2015** in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia **all'unità** produttiva).

Nel computo dei periodi indicati nei precedenti punti a) e b) si considerano tutti i periodi di integrazione di salariale **in deroga** riferiti all'anno 2015 precedentemente

concessi anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

I lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina nazionale in materia di CIG, alla disciplina dei Fondi di solidarietà **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, devono quindi essere ammessi **in via prioritaria** ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, **ovene sussistano le condizioni di accesso**, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di appartenenza o dall'Ente Bilaterale o, in via sussidiaria, dal Fondo di solidarietà o dall'Ente Bilaterale residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro, **qualora attivi** e come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

8. Verbale di accordo sottoscritto in sede sindacale

L'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga deve risultare da un accordo collettivo intervenuto tra l'impresa e le rappresentanze sindacali aziendali, organizzazioni di categoria, che deve essere sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro.

In tale accordo dovrà essere indicativamente evidenziato:

- la causale e la durata dell'intervento,
- l'organico dell'azienda e della/e unità produttiva/e e il numero dei lavoratori coinvolti dalle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro per ogni singola unità produttiva,
- gli ammortizzatori ordinari e/o in deroga richiesti nell'anno dell'intervento,
- la previsione dell'utilizzo della CIG in deroga nel periodo di riferimento. In questo caso il numero di ore richiesto nella domanda non potrà superare il limite orario previsto nell'accordo,
- La presenza dei requisiti di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 in caso di ammissione a procedura concorsuale di cui al precedente punto 1.

9. Esame congiunto.

In caso di mancato accordo o di mancato svolgimento del confronto in sede sindacale, su richiesta dell'azienda o delle organizzazioni sindacali, la Regione provvederà alla convocazione delle Parti sotto indicate affinché sia svolto l'esame congiunto **entro 20 giorni** dal ricevimento della richiesta. Le procedure sono svolte e sottoscritte dalla Regione Emilia-Romagna, prevedendo l'intervento delle Associazioni imprenditoriali regionali, delle Organizzazioni sindacali regionali confederali, delle Organizzazioni

sindacali di categoria regionali e territoriali interessate. In questo caso le sospensioni e/o riduzioni dell'attività lavorativa potranno decorrere dalla data di richiesta dell'esame congiunto.

10. Modalità e termini di presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga

La presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni in deroga deve avvenire attraverso l'invio telematico attraverso il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, **entro 20 giorni** dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro corredate dall'accordo sindacale *sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro*. **In caso di presentazione tardiva della domanda con modalità telematica, il trattamento di cassa integrazione in deroga decorrerà dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione telematica della stessa.**

Tenuto conto dei tempi necessari per la formalizzazione delle procedure stesse, il termine di 20 giorni indicati al paragrafo precedente non si applica alle imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche.

Le domande dovranno essere altresì inviate su supporto cartaceo, con adempimento dell'obbligo di bollo, secondo la normativa vigente, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione regionale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna (7° piano stanza 714). Alla domanda dovranno essere allegati:

- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 8,
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al DI n.83473 del 1° agosto 2014, corredata da fotocopia del documento valido d'identità del dichiarante di cui al precedente punto 1.

Il modello di dichiarazione sostitutiva sopra richiamato è predisposti dal Servizio Lavoro ed è disponibile sul sito tematico <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione "Tipologia di procedimento":

<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>

Per l'anno 2015 le imprese potranno presentare la domanda di cassa integrazione guadagni in deroga, riferiti ad accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014, un massimo di tre mesi, con possibilità di richiedere ulteriori proroghe fino ad un massimo complessivo di

cinque mesi di concessione dei trattamenti. Ogni domanda non potrà avere durata inferiore a 30 giorni.

11. Rettifica delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga

E' possibile rettificare le domande di cassa integrazione guadagni in deroga entro sette giorni dall'invio telematico di cui al punto precedente, attraverso l'apposita funzionalità del sistema informatico SARE, tenendo conto del rispetto dei termini di invio di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro.

Non è in alcun modo possibile effettuare rettifiche nel caso in cui la domanda sia stata già inserita nell'elenco delle domande in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale approvato con atto della Giunta regionale.

12. Concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo. Le relative prestazioni saranno quindi erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

La richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine (art. 17 L.R.

13. Comunicazione della effettiva fruizione delle prestazioni alla Regione e all'INPS

Al fine di consentire alla Regione di quantificare l'onere del finanziamento connesso alle domande presentate, entro il **venticinquesimo** giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, le imprese devono comunicare mensilmente per via telematica attraverso il SARE, il reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in termini di giorni e ore complessive utilizzate nel corso del mese. La suddetta comunicazione del consuntivo mensile relativo ai lavoratori, giorni e ore di cassa integrazione in deroga utilizzate dovrà sempre essere fornita anche se pari zero.

Le autorizzazioni degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga sono condizionate dal fatto che dalla comunicazione di cui sopra risulti un utilizzo effettivo delle prestazioni in deroga riguardante il periodo richiesto.

Al fine dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, entro il suddetto termine le imprese hanno altresì l'obbligo di inviare mensilmente all'INPS i modelli SR41, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dall'INPS stesso.

14. Disciplina nel settore dell'edilizia.

In caso di presenza di più imprese nei cantieri, i vincoli di concessione degli ammortizzatori in deroga riguardano esclusivamente ciascuna singola impresa.

Il cantiere edile è considerato in analogia all'unità produttiva.

B) MOBILITA' IN DEROGA

1. Requisiti di accesso dei soggetti interessati

Possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga i lavoratori disoccupati ai sensi del Dlgs 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ("lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine") che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro (es. indennità di mobilità, disoccupazione speciale, ASPI, mini ASPI, disoccupazione speciale edile, ecc.) e che provengono da unità operative situate nel territorio dell'Emilia-Romagna di imprese come definite al precedente paragrafo A) 6.

2. Durata del trattamento di mobilità in deroga:

Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2015, è concesso il trattamento di mobilità in deroga per un massimo di sei mesi non prorogabili. La cessazione dei rapporti di lavoro deve risultare da un accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale dal 4 agosto 2014.

3. Procedura di richiesta dei trattamento di mobilità in deroga:

Le domande di mobilità in deroga devono essere inviate dalle imprese esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, corredate dall'accordo sindacale di cui al punto 2. che precede.

In casi di eventuale irreperibilità degli imprenditori le domande di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga potranno essere formulate dalle organizzazioni sindacali secondo le modalità sopra specificate, previa richiesta da parte delle organizzazioni sindacali stesse di esame congiunto alla Regione.

4. Istruttoria delle domande di mobilità in deroga da parte del Servizio Lavoro

Il Servizio Lavoro provvederà all'istruttoria delle le domande di mobilità in deroga inviate dalle imprese tramite il SARE. Il Servizio Lavoro provvederà ad effettuare la verifica presso il Centro per l'Impiego competente dello stato di disoccupazione ai sensi del Dlgs 181/2000, nonché della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro e delle motivazioni della relativa cessazione.

La richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine (art. 17 L.R. n. 32/1993).

5. Concessione dei trattamenti di mobilità in deroga

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di mobilità in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale. Le relative prestazioni saranno erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

6. Presentazione domanda all'Inps da parte dei lavoratori

I lavoratori interessati, a pena di decadenza, dovranno presentare la relativa istanza all'INPS entro 60 giorni dalla data del licenziamento o, alla dalla data della delibera della Giunta regionale di cui sopra se posteriore alla data di licenziamento.

La verifica dei requisiti soggettivi dei lavoratori inseriti nell'elenco delle domande approvate dalla delibera di Giunta Regionale, di cui al punto 5 che precede, e del rispetto dei termini di cui sopra è effettuata dall'INPS in occasione della liquidazione delle prestazioni.

C) PRIVACY

1. Indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii è il Responsabile del Servizio Lavoro.

2. Titolare e Responsabili del trattamento privacy

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il

Direttore della Direzione Regionale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.